

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(art. 41 decreto legge n. 66/2014 convertito, nella legge n.89/2014)

Ai sensi dell'art. 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, con modalità definite dall'art. 10, comma 2 del Dpcm del 22 settembre 2014, le pubbliche amministrazioni pubblicano entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre, **l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti** relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture.

La modalità di calcolo di tale indicatore è contenuta nell'art. 9, comma 3 del Dpcm del 22 settembre 2014, che dispone:

“L'indicatore di tempestività dei pagamenti (...) è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.”

La data di scadenza della fattura corrisponde ai termini previsti dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e succ.mm.ii.. (di norma 30 giorni dal ricevimento; comunque non superiore a 60 giorni).

Per il **secondo trimestre 2025** l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Sarezzo è il seguente:

-3,48 gg

Sarezzo, 29 luglio 2025